

Principali scadenze del mese di ottobre 2012

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
1 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72	Termine iniziale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre luglio-settembre ¹ .
1 Lunedì	Imposte dirette	Intermediari finanziari	Termine per adeguare i contratti in corso all'1.7.2012 alle nuove disposizioni in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti ² .
5 Venerdì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese precedente ³ .
10 Mercoledì	IRPEF, IRAP e IVA	Persone fisiche in regime agevolato per le nuove attività produttive, di cui all'art. 13 della L. 388/2000	Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contabili delle operazioni effettuate nel terzo trimestre ⁴ .
10 Mercoledì	Contributi INPS	Datori di lavoro domestico	Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre luglio-settembre.
13 Sabato	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Secondo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno ⁵ .
15 Lunedì	IRPEF	Imprenditori, soci o familiari dell'imprenditore	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi ai beni concessi in godimento: – a soci o familiari dell'imprenditore; – nei periodi d'imposta precedenti ⁶ .
15 Lunedì	Imposte e contributi	Datori di lavoro	Termine finale per presentare in via telematica la "dichiarazione di emersione": – in relazione ai lavoratori extracomunitari occupati irregolarmente alle proprie dipendenze, che siano presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31.12.2011; – previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, non deducibile ai fini dell'imposta sul reddito ⁷ .
15 Lunedì	IVA	Operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate	Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA: – effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA; – di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, IVA compresa; – il cui pagamento sia avvenuto mediante le carte di credito, di debito o prepagate da essi emesse; – rilevate nel periodo dal 6.7.2011 al 31.12.2011 ⁸ .
15 Lunedì	IVA	Operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate	Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate: – del numero di codice fiscale dei soggetti convenzionati e abilitati alla ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, ovvero con i quali è stato

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<p>stipulato un contratto di installazione ed utilizzo dei dispositivi POS (<i>Point of sale</i>), comprese le eventuali cessazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> – del codice identificativo di ciascun terminale; – relative al periodo dal 6.7.2011 al 31.12.2011⁸.
15 Lunedì	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	<p>Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Devono essere distintamente annotati nel prospetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133; – le plusvalenze patrimoniali; – le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, convertito nella L. 29.10.93 n. 427. <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso⁹.</p>
15 Lunedì	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	<p>Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nei registri previsti ai fini IVA; – ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97. <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso¹⁰.</p>
15 Lunedì	Imposte dirette e IVA	Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi	<p>Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione.</p> <p>Qualora l'opzione sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta è stata operata¹¹.</p>
15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale ¹² .
15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Obbligo di emissione delle fatture differite per cessioni di beni effettuate nel mese precedente ¹³ .
15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Obbligo di registrazione delle fatture differite per cessioni di beni effettuate nel mese precedente ¹³ .
15 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i numeri delle fatture cui si riferisce; – l'imponibile complessivo; – l'IVA distinta per aliquota¹⁴.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 18 giugno, ovvero entro il 9 luglio	Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi ¹⁵ .
16 Martedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 o il 18 luglio	Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi ¹⁵ .
16 Martedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi ¹⁵ .
16 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo	Versamento dell'ottava rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi ¹⁶ .
16 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 18 giugno, ovvero entro il 9 luglio	Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi ¹⁶ .
16 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 o il 18 luglio	Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi ¹⁶ .
16 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 20 agosto	Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi ¹⁶ .
16 Martedì	Imposte dirette e ICI/IMU	Possessori di immobili che non risultano dichiarati in catasto, ai quali è stata attribuita una rendita presunta dall'Agenzia del Territorio	Termine per presentare ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, oppure per presentare istanza di autotutela, contro gli atti di attribuzione della rendita presunta ¹⁷ .
16 Martedì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Martedì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Martedì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Martedì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Martedì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ¹⁸ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente ¹⁹ .
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite ²⁰ .
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente ²¹ .
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente ²² .
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Associati che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente ²³ .
16 Martedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite ²⁴ .
16 Martedì	Contributi ENPALS	Aziende dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti ²⁵ .
16 Martedì	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente ²⁶ .
16 Martedì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre ²⁷ .
16 Martedì	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: – effettuate nell'esercizio di impresa; – oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR ²⁸ .
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte: – operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; – corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	Addizionale del 6%	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento dell'addizionale del 6% trattenuta nel mese precedente sulle vincite superiori a 500,00 euro ²⁹ .
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
16 Martedì	Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%	Datori di lavoro privati	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese ³⁰ .
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
16 Martedì	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione ³¹ .
16 Martedì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
16 Martedì	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione del 50% o del 55% ³² .
16 Martedì	IRPEF	Banche, enti e società finanziari	Termine per il versamento della seconda rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti, depositi e buoni fruttiferi (art. 26 co. 2 del DPR 600/73), pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente ³³ .
16 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito ^{34, 35} . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi ³⁶ .
16 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell'IVA a debito ^{34, 35} . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi ³⁶ .
16 Martedì	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime dei "minimi"	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente ³⁷ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Martedì	IVA	Soggetti fornitori di esportatori abituali	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intenti ricevute dagli esportatori abituali, al fine di non applicare l'IVA ³⁸ .
17 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di agosto, la cui scadenza del termine era il 17.9.2012, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ³⁹ .
17 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di agosto, la cui scadenza del termine era il 17.9.2012, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ³⁹ .
20 Sabato	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	<p>Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.</p> <p>Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.</p> <p>È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.</p> <p>Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.</p>
20 Sabato	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	<p>Liquidazione del contributo dovuto per il trimestre precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.</p> <p>La dichiarazione trimestrale può essere presentata se il contributo annuo dovuto non supera i 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate); se tale importo non supera i 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.</p> <p>È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.</p> <p>Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.</p>
20 Sabato	IRPEF e IRES	Fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali che sono state effettuate nel trimestre luglio-settembre ⁴⁰ .
20 Sabato	IVA	Soggetti domiciliati o residenti fuori della UE, identificati in Italia, che prestano servizi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro	<p>Presentazione in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre solare precedente, e versamento della relativa imposta.</p> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni⁴¹.</p>

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
23 Martedì	IVA	Soggetti che utilizzano registratori di cassa	Termine per effettuare la successiva verifica annuale, a spese dell'utente, per i misuratori fiscali che: <ul style="list-style-type: none"> – erano già in servizio al 23.10.2003; – sono stati oggetto del precedente controllo il 23 ottobre dell'anno precedente (in generale, le successive verifiche periodiche sono effettuate con cadenza annuale, sulla base della data del controllo precedente). La verifica va effettuata nel luogo di funzionamento degli apparecchi, ovvero nella sede di un laboratorio abilitato o di un produttore o importatore abilitato. Gli apparecchi non sottoposti a verifica non possono essere utilizzati ⁴² .
23 Martedì	IRPEF e IRES	Gestori dei servizi di telefonia	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"> – dei dati e delle notizie relativi ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico; – riguardanti l'anno 2011⁴³.
25 Giovedì	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente	Presentazione del modello 730/2012 integrativo ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2012 originario era stato presentato al sostituto d'imposta che prestava direttamente assistenza fiscale. <p>I modelli 730/2012 integrativi possono essere presentati solo per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali".</p> Ai modelli va allegata la relativa documentazione ⁴⁴ .
25 Giovedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di settembre ⁴⁵ .
25 Giovedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre luglio-settembre ⁴⁵ .
25 Giovedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di settembre hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre. <p>La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi⁴⁵.</p>
25 Giovedì	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.
25 Giovedì	Contributi ENPALS	Aziende dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente ²⁵ .
28 Domenica	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Terzo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno ⁵ .
29 Lunedì	IRPEF e IRES	Soggetti che esercitano attività di <i>leasing</i> finanziario e/o operativo, di locazione e/o noleggio	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi ai contratti in essere nell'anno precedente ⁴⁶ .
30 Martedì	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. <p>Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese⁴⁷.</p>

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Martedì	Utili destinati ai Fondi mutualistici	Società cooperative e loro consorzi non aderenti ad Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare	Termine per il versamento ai Fondi mutualistici, tramite il modello F24, della quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente. Se l'esercizio sociale non coincide con l'anno solare, il termine di versamento è stabilito in 90 giorni dall'approvazione del relativo bilancio ⁴⁸ .
31 Mercoledì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2010	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2010 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari al 4% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 2% per le partecipazioni "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.11.2010 ⁴⁹ .
31 Mercoledì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2010	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore all'1.1.2010 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR). Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.11.2010 ⁵⁰ .
31 Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 18 giugno	Versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi ⁵¹ .
31 Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 9, il 16 o il 18 luglio	Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi ⁵¹ .
31 Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi ⁵¹ .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al mese di settembre ⁵² .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al trimestre luglio-settembre ⁵² .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati, appositamente contrassegnate, relative ai mesi di luglio, agosto e settembre.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>		fiscali” e che nel mese di settembre hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale	La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi ⁵² .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in “paradisi fiscali”	Presentazione in via telematica delle comunicazioni rettificative o integrative delle comunicazioni presentate entro la fine del mese precedente ⁵² .
31 Mercoledì	Accise	Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi	Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della “carbon tax” o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre luglio-settembre. Per usufruire dell'agevolazione occorre presentare un'apposita dichiarazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente, contenente i dati relativi ai veicoli, quelli dei rifornimenti di gasolio effettuati e le modalità di fruizione del credito (compensazione o rimborso) ⁵³ .
31 Mercoledì	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese ⁵⁴ .
31 Mercoledì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli “UNIEMENS”, relative al mese precedente ⁵⁵ .
31 Mercoledì	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, concernente gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato (modello DMAG), relativa al trimestre luglio-settembre ⁵⁶ .
31 Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli “UNIEMENS” relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: – collaboratori coordinati e continuativi; – lavoratori a progetto; – lavoratori autonomi occasionali; – venditori a domicilio; – associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; – altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 ⁵⁵ .
31 Mercoledì	IRPEF e IRES	Preponenti di agenti e rappresentanti	Termine per: – consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre luglio-settembre; – pagare le suddette provvigioni ⁵⁷ .
31 Mercoledì	Imposta di bollo	Soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale	Termine per il versamento della quinta rata bimestrale.
31 Mercoledì	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto ⁵⁸ .
31 Mercoledì	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori esteri in regime mensile	Presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nel mese precedente, distinti a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile ⁵⁹ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
31 Mercoledì	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e/o ai Monopoli di Stato, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> – di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti; – consegnate nel mese precedente⁶⁰.
31 Mercoledì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente ⁶¹ .
31 Mercoledì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> – le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate; – qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono⁶².
31 Mercoledì	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> – versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel mese precedente; – presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata⁶³.
31 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile ⁶⁴ .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente ⁶⁵ .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72	Termine finale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre luglio-settembre ¹ .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese. È possibile effettuare la registrazione successivamente ma, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese ⁶⁶ .
31 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
31 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano scambi intracomunitari	I soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto fattura entro il mese precedente, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente ⁶⁷ .
31 Mercoledì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà ⁶⁸ .

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
31 Mercoledì	Addizionale del 6%	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in relazione al mese precedente: – delle vincite superiori a 500,00 euro; – dell'addizionale del 6% trattenuta ⁶⁹ .
31 Mercoledì	Canone RAI	Possessori di apparecchi televisivi	Pagamento della quarta rata trimestrale del canone di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno in corso ⁷⁰ .
31 Mercoledì	Imposte dirette	Enti pubblici, enti morali, enti senza scopo di lucro e organizzazioni cooperative nazionali	Presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, dell'istanza per la concessione di contributi in relazione a manifestazioni e/o iniziative turistiche da svolgere nel secondo semestre dell'anno ⁷¹ .
31 Mercoledì	Imposte dirette	Soggetti che svolgono attività di spettacolo viaggiante	Presentazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio attività di danza e per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, della domanda di ammissione al contributo per gli acquisti di beni strumentali ⁷² .
31 Mercoledì	Sicurezza	Strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto	Termine per la presentazione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, delle domande di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio ⁷³ .

Avvertenze: si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).
Da ultimo, l’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 ha stabilito che “gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”.

- 1 Si vedano l’art. 8 del DPR 14.10.99 n. 542, come modificato dall’art. 1 co. 215 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e dall’art. 10 co. 1 lett. a) n. 5 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, il DM 3.3.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 15.3.2008 n. 64), nonché il provv. Agenzia delle Entrate 20.3.2012 n. 42531 che ha approvato il nuovo modello TR e le relative istruzioni.
- 2 Si vedano gli artt. 27 e 27-bis del DL 24.1.2012 n. 1 convertito nella L. 24.3.2012 n. 27 e l’art. 1 del DL 24.3.2012 n. 29 convertito nella L. 18.5.2012 n. 62, che hanno apportato alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del DLgs. 1.9.93 n. 385 (Testo unico bancario, TUB), e il decreto del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) 30.6.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.7.2012 n. 155).
- 3 Si vedano il DPR 13.3.2002 n. 69 (pubblicato sulla *G.U.* 19.4.2002 n. 92), il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002 (pubblicato sulla *G.U.* 28.11.2002 n. 279), l’art. 80 co. 37 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003), l’art. 39 co. 13-sexies del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326 e l’art. 2 co. 31 della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004).
- 4 Si vedano il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2001 (pubblicato sulla *G.U.* 22.3.2001 n. 68) e la circ. Agenzia delle Entrate 2.10.2001 n. 86.
- 5 Si vedano l’art. 39 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, l’art. 1 co. 531 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), come modificato dall’art. 38 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, l’art. 30-bis co. 1 - 2 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, il DM 12.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 18.4.2007 n. 90), il DM 1.7.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 22.7.2010 n. 169), il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 14.11.2011 n. 265), il DM 12.3.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 23.5.2012 n. 119), la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2005 n. 21 e la nota dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 2.3.2009 prot. n. 8167. In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, secondo quanto stabilito dal DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2007 n. 99).

- 6 Si vedano l'art. 2 co. 36-terdecies - 36-duodevicies del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148 e il provv. Agenzia delle Entrate 16.11.2011, come modificato dal provv. 13.3.2012 che ha disposto il differimento del termine, e la circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2012 n. 24.
- 7 Si vedano l'art. 5 del DLgs. 16.7.2012 n. 109, il DM 29.8.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 7.9.2012 n. 209), la ris. Agenzia delle Entrate 31.8.2012 n. 85 e la circ. Ministero dell'Interno 7.9.2012 n. 5638.
- 8 Si vedano l'art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 7 co. 2 lett. o) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 e dall'art. 23 co. 41 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2011 n. 185905 e il provv. Agenzia delle Entrate 13.4.2012 n. 56565 che ha disposto la proroga del termine.
- 9 Si veda l'art. 9 del DPR 30.12.99 n. 544. Ai sensi dell'art. 3 del DM 11.2.97, il prospetto deve essere tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72; il co. 1 del suddetto art. 39 è stato sostituito dall'art. 8 co. 2 della L. 18.10.2001 n. 383, abolendo l'obbligo della bollatura iniziale dei libri e registri; per effetto del rinvio a tale disposizione, deve ritenersi che anche il prospetto in esame non debba più essere bollato, ma solo numerato progressivamente.
- 10 Si vedano l'art. 20 del DPR 600/73 e la ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2010 n. 58. Ai sensi dell'art. 3 del DM 11.2.97, il prospetto deve essere tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72; il co. 1 del suddetto art. 39 è stato sostituito dall'art. 8 co. 2 della L. 18.10.2001 n. 383, abolendo l'obbligo della bollatura iniziale dei libri e registri; per effetto del rinvio a tale disposizione, deve ritenersi che anche il prospetto in esame non debba più essere bollato, ma solo numerato progressivamente.
- 11 Si vedano l'art. 1 co. 429 - 432 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2009 e la circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2010 n. 2 e 23.2.2006 n. 8.
- 12 Si veda l'art. 6 co. 4 del DPR 9.12.96 n. 695. Si segnala che l'art. 15 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di allegare, al registro dei corrispettivi, gli scontrini e le ricevute fiscali riepilogative giornaliere.
- 13 Termine stabilito dall'art. 3 del DL 29.9.97 n. 328 convertito dalla L. 29.11.97 n. 410.
- 14 Si veda l'art. 6 co. 1 del DPR 9.12.96 n. 695, come modificato dall'art. 7 co. 2 lett. aa) n. 1 del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, che ha stabilito l'innalzamento del limite da 154,94 a 300,00 euro.
- 15 Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Il versamento dell'IVA dovuta per l'adeguamento agli studi di settore può essere rateizzato per effetto delle modifiche apportate all'art. 2 co. 2 del DPR 31.5.99 n. 195 dall'art. 15 co. 6 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102 (si vedano anche la ris. Agenzia delle Entrate 18.5.2010 n. 40 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29, § 2.2). Ai sensi della circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) e della ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69, in relazione ai contribuenti che beneficiano della proroga dei versamenti per effetto del DPCM 6.6.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 12.6.2012 n. 135) rimangono ferme le ordinarie scadenze delle rate successive alla prima. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2009 n. 136).
- 16 Si vedano l'art. 6 del DPR 14.12.99 n. 542 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Ai sensi della circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) e della ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69, in relazione ai contribuenti che beneficiano della proroga dei versamenti per effetto del citato DPCM 6.6.2012 rimangono ferme le ordinarie scadenze delle rate successive alla prima. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2009 n. 136).
- 17 Si vedano l'art. 19 co. 8 e 10 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, l'art. 2 co. 5-bis del DL 29.12.2010 n. 225 convertito nella L. 26.2.2011 n. 10 e i comunicati dell'Agenzia del Territorio pubblicati sulla *G.U.* 3.5.2012 n. 102.
- 18 Si veda l'art. 1 del DLgs. 28.9.98 n. 360, come modificato dall'art. 1 co. 142 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) e dall'art. 13 co. 16 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214.
- 19 L'art. 22 co. 1 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) ha stabilito che, dal 2012, nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano le aliquote del 27,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati e del 18%, per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (si veda la circ. INPS 3.2.2012 n. 16). Si ricorda che l'incremento del contributo assistenziale dallo 0,50% allo 0,72% è avvenuto ad opera del DM 12.7.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 23.10.2007 n. 247), a seguito dell'estensione delle tutele relative all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (si vedano i chiarimenti forniti dal messaggio INPS 9.11.2007 n. 27090).
- 20 L'art. 2 co. 12 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha modificato l'art. 25-bis co. 6 del DPR 600/73, prevedendo una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%; la circ. INPS 27.2.2003 n. 42 ha chiarito che la nuova base imponibile per l'applicazione della ritenuta fiscale si applica anche ai fini contributivi, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DM 2.5.96 n. 281. Il limite di 5.000,00 euro è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326 e vale come fascia di esenzione (circ. INPS 6.7.2004 n. 103), al netto della suddetta deduzione forfetaria del 22% (messaggio INPS 2.5.2005 n. 17078). Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 21 Per le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, si veda l'art. 1 della L. 3.8.98 n. 315. Per gli assegni di ricerca, si vedano l'art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240, che dal 2011 ha sostituito l'art. 51 co. 6 della L. 27.12.97 n. 449 (espressamente abrogato dall'art. 29 co. 11 della stessa L. 240/2010), e la circ. INPS 28.12.2011 n. 165. Per quanto

- riguarda gli assegni relativi alle attività di tutoraggio, si vedano l'art. 1 del DL 9.5.2003 n. 105 convertito nella L. 11.7.2003 n. 170, l'art. 4 co. 104 della L. 24.12.2003 n. 350 e l'art. 14 co. 8-ter del DL 14.3.2005 n. 35 convertito nella L. 14.5.2005 n. 80. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 22 Si veda la L. 16.7.97 n. 230. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 23 L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 per gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro è stato introdotto dall'art. 43 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, come modificato dall'art. 1 co. 157 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 24 L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 25 L'art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'1.1.2012, ha soppresso l'ENPALS e previsto l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS; conseguentemente, presso l'INPS è stata costituita l'apposita "Gestione ex ENPALS" (si veda la circ. INPS 13.1.2012 n. 3).
- 26 Si veda l'art. 6 del DPR 30.12.99 n. 544.
- 27 Si veda l'art. 14-bis del DPR 26.10.72 n. 640. Gli imponibili forfetari medi per le singole categorie di apparecchi sono stati stabiliti dal DM 2.2.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 16.2.2009 n. 38) e dal DM 10.3.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 26.3.2010 n. 71).
- 28 Si vedano l'art. 25-ter del DPR 29.9.73 n. 600, inserito dall'art. 1 co. 43 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), la ris. Agenzia delle Entrate 5.2.2007 n. 19 che ha approvato i codici tributo, la circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2007 n. 7, le ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2007 n. 99 e 25.10.2007 n. 306.
- 29 Si vedano l'art. 2 co. 3 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 14.11.2011 n. 265), il DM 16.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 31.12.2011 n. 304) e la ris. Agenzia delle Entrate 29.2.2012 n. 20.
- 30 Si vedano l'art. 2 del DL 27.5.2008 n. 93 convertito nella L. 24.7.2008 n. 126, l'art. 5 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, l'art. 26 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, gli artt. 22 co. 6 e 33 co. 12 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), il DPCM 23.3.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 30.5.2012 n. 125) e la ris. Agenzia delle Entrate 8.7.2008 n. 287.
- 31 Si vedano l'art. 33 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 50-bis e 50-ter del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, la ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 1, la circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2011 n. 4, la ris. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 31 e la circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 15).
- 32 Si vedano l'art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 8 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2010, la ris. Agenzia delle Entrate 30.6.2010 n. 65, la circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2010 n. 40, le ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 2 e 3 e 18.4.2011 n. 46.
- 33 Si vedano l'art. 35 del DL 18.3.76 n. 46 convertito nella L. 10.5.76 n. 249 e l'art. 5 del DL 29.11.2004 n. 282 convertito nella L. 27.12.2004 n. 307.
- 34 L'art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e il DM 26.3.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 27.4.2009 n. 96) hanno previsto la possibilità di differire, al momento dell'incasso del corrispettivo, il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dei cessionari e committenti che agiscono nell'esercizio di impresa o di arte o professione (c.d. "IVA per cassa"). Il differimento dell'esigibilità è, tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione (imponibile), salvo che, prima della scadenza di detto termine, il cessionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Si segnala che l'art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto l'applicazione dell'"IVA per cassa" in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente; la decorrenza della nuova disciplina, nonché le relative disposizioni attuative, dovranno però essere stabilite con successivi provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate.
- 35 L'art. 11 co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di indicare, in un'apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72 (registri delle fatture emesse o dei corrispettivi), gli elementi necessari per il calcolo dell'IVA; tuttavia, il contribuente, qualora richiesto dall'Amministrazione finanziaria, è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. La suddetta disposizione ha, inoltre, eliminato l'obbligo di annotazione, sui registri IVA, degli estremi dell'attestazione relativa all'avvenuto versamento.
- 36 Si vedano l'art. 8 della L. 18.6.98 n. 192 e la C.M. 18.2.99 n. 45/E.
- 37 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 e il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820.

- 38 Si veda l'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746 convertito nella L. 27.2.84 n. 17, come modificato dall'art. 1 co. 381 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). L'art. 1 co. 4 del DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, ha ulteriormente modificato la norma in esame, stabilendo che la comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute debba avvenire *“entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta”*. Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2012 n. 82, *“il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento. Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata”*. Il modello per effettuare la comunicazione in esame rimane quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2005; come chiarito dalla suddetta risoluzione, il campo *“Periodo di riferimento”* può essere compilato indicando esclusivamente l'anno di riferimento, sia nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell'operazione non imponibile, sia nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.
- 39 La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell'art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.2.2011. Inoltre, si segnala che l'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, modificando l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento. Con il DM 12.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 15.12.2011 n. 291), il tasso di interesse legale è stato stabilito al 2,5%, a decorrere dall'1.1.2012, rispetto all'1,5% in vigore fino al 31.12.2011.
- 40 Si vedano i provv. Agenzia delle Entrate 28.7.2003 (pubblicato sulla *G.U.* 23.9.2003 n. 221) e 16.5.2005 (pubblicato sulla *G.U.* 30.5.2005 n. 124), come modificato dal provv. 18.12.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 3.1.2008 n. 2) e dal provv. Agenzia delle Entrate 29.3.2010.
- 41 Si vedano l'art. 74-*quinquies* del DPR 633/72, inserito dal DLgs. 1.8.2003 n. 273 (pubblicato sulla *G.U.* 3.10.2003 n. 230), il provv. Agenzia delle Entrate 8.10.2003 (pubblicato sulla *G.U.* 13.10.2003 n. 238) e il decreto dell'Agenzia delle Entrate 19.11.2003 (pubblicato sulla *G.U.* 28.11.2003 n. 277).
- 42 Si veda il provv. Agenzia delle Entrate 28.7.2003 (pubblicato sulla *G.U.* 23.9.2003 n. 221), che ha apportato alcune modifiche al DM 23.3.83.
- 43 Si vedano l'art. 6 co. 1 lett. *g-ter*) del DPR 29.9.73 n. 605, il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2012 n. 10563 e il provv. Agenzia delle Entrate 6.9.2012 n. 125557 che ha disposto la proroga del termine.
- 44 Si vedano l'art. 14 del DM 31.5.99 n. 164, come modificato dall'art. 2 del DM 7.5.2007 n. 63, e la circ. Agenzia delle Entrate 25.5.2012 n. 15.
- 45 Si vedano i DLgs. 11.2.2010 n. 18, il DM 22.2.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 5.3.2010 n. 53), la determinazione Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778, la circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, la determinazione Agenzia delle Dogane 7.5.2010 n. 63336, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36 e la circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2010 n. 43.
- 46 Si vedano il provv. Agenzia delle Entrate 5.8.2011, come modificato e integrato dal provv. 21.11.2011, la nota Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 134585 e i comunicati stampa Agenzia delle Entrate 26.9.2011 n. 159 e 22.12.2011. Termine così prorogato per effetto del provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2012 n. 94713.
- 47 Il termine è stato prorogato da 20 a 30 giorni per effetto dell'art. 68 della L. 21.11.2000 n. 342; si vedano anche i chiarimenti forniti dalla C.M. 16.11.2000 n. 207/E (§ 2.2.9). Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 è stata approvata la nuova versione del modello 69 e il nuovo modello SIRIA, per la registrazione del contratto di locazione e per esercitare la facoltà di opzione, da parte del locatore persona fisica, per la *“cedolare secca sugli affitti”*, che sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, nonché sulle relative proroghe; se, invece, tale opzione non viene esercitata, è possibile utilizzare per la registrazione il modello semplificato IRIS, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 14.7.2011. Qualora il contratto di locazione o affitto sia già stato registrato prima dell'1.7.2010, nel termine di 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta di registro occorre presentare all'Agenzia delle Entrate il modello CDC, o il nuovo modello 69 approvato con il suddetto provvedimento, al fine di comunicare i dati catastali degli immobili.
- 48 Si vedano il DM 11.10.2004 (pubblicato sulla *G.U.* 13.11.2004 n. 267), il DM 1.12.2004 (pubblicato sulla *G.U.* 20.12.2004 n. 297) e il DM 9.10.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 29.10.2007 n. 247).
- 49 Si vedano l'art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), l'art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282 convertito nella L. 21.2.2003 n. 27, l'art. 2 co. 229 della L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010) e la circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47.
- 50 Si vedano l'art. 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), l'art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282 convertito nella L. 21.2.2003 n. 27, l'art. 2 co. 229 della L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010) e la circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47.
- 51 Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Ai sensi della circ. Agenzia delle

Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) e della ris. Agenzia delle Entrate 21.6.2012 n. 69, in relazione ai contribuenti che beneficiano della proroga dei versamenti per effetto del citato DPCM 6.6.2012 rimangono ferme le ordinarie scadenze delle rate successive alla prima. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *GU.* 15.6.2009 n. 136).

- 52 Si vedano l'art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3.2010 n. 40 convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, il DM 30.3.2010 (pubblicato sulla *GU.* 16.4.2010 n. 88), il DM 5.8.2010 (pubblicato sulla *GU.* 17.8.2010 n. 191), il provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2010 che ha approvato il modello di comunicazione, il provv. Agenzia delle Entrate 5.7.2010 che ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, le circ. Agenzia delle Entrate 21.10.2010 n. 53, 28.10.2010 n. 54, 28.1.2011 n. 2 e 21.6.2011 n. 28 (§ 2), nonché le ris. Agenzia delle Entrate 29.11.2010 n. 121 e 6.7.2011 n. 71. L'art. 2 co. 8 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, modificando l'art. 1 co. 1 del suddetto DL 40/2010, ha stabilito che l'obbligo di comunicazione sussiste se le operazioni sono di importo superiore a 500,00 euro.
- 53 Si vedano il DPR 9.6.2000 n. 277, come modificato dall'art. 61 del DL 24.1.2012 n. 1 convertito nella L. 24.3.2012 n. 27 e dall'art. 3 co. 13-*ter* del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, la C.M. 20.6.2000 n. 125/D, la circ. Agenzia delle Dogane 20.6.2001 n. 26, la nota Agenzia delle Dogane 14.1.2005 n. 142/V/AGT, l'art. 2 co. 57 - 58 del DL 3.10.2006 n. 262 convertito nella L. 24.11.2006 n. 286, le note Agenzia delle Dogane 10.3.2011 n. 30485, 4.1.2012 n. 771, 30.1.2012 n. 11181, 24.2.2012 n. 22756, 26.3.2012 n. 37909, 20.4.2012 n. 45963 e 22.6.2012 n. 78201.
- 54 Si vedano gli artt. 39 e 40 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133, come modificati dall'art. 40 co. 4 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 e dall'art. 19 del DL 9.2.2012 n. 5 convertito nella L. 4.4.2012 n. 35, il DM 9.7.2008 (pubblicato sulla *GU.* 18.8.2008 n. 192), la circ. Ministero del Lavoro 21.8.2008 n. 20, il *vademecum* del Ministero del Lavoro disponibile sul sito Internet www.lavoro.gov.it, le note Min. Lavoro 30.10.2008 n. 15109, 3.12.2008 n. 17292 e 7.1.2009 n. 102, le note INAIL 10.9.2008 n. 7095, 19.9.2008 n. 7357, 9.12.2008 n. 9159 e 7.1.2009 n. 137, l'interpello Min. Lavoro 13.12.2011 n. 47 e la circ. Min. Lavoro 16.2.2012 n. 2.
- 55 Si vedano l'art. 44 co. 9 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, i messaggi INPS 25.11.2009 n. 27172, 5.2.2010 n. 3872, 25.8.2011 n. 16744, 22.11.2011 n. 21947 e 6.6.2012 n. 9668, le circ. INPS 15.1.2010 n. 7, 28.1.2011 n. 13, 8.2.2011 n. 28 e 7.8.2012 n. 105.
- 56 Si vedano l'art. 01 co. 6 del DL 10.1.2006 n. 2 convertito nella L. 11.3.2006 n. 81 e la circ. INPS 19.10.2006 n. 115.
- 57 Si veda l'art. 1749 c.c.
- 58 Si vedano l'art. 9 della L. 29.10.61 n. 1216, il DM 15.7.2010 (pubblicato sulla *GU.* 9.9.2010 n. 211) che ha esteso il regime dei versamenti unificati e della compensazione con il modello F24 Accise, la ris. Agenzia delle Entrate 22.10.2010 n. 109 che ha approvato i relativi codici tributo e la ris. Agenzia delle Entrate 21.2.2011 n. 19.
- 59 Si vedano gli artt. 4-*bis* e 9 della L. 29.10.61 n. 1216, l'art. 17 del DLgs. 6.5.2011 n. 68, il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2011 n. 178484, con il quale è stato anche approvato il nuovo modello di denuncia, e il provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2012 n. 47689.
- 60 Si vedano l'art. 32 del DPR 600/73, l'art. 51 del DPR 633/72, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2005 (pubblicato sul S.O. n. 6 alla *GU.* 10.1.2006 n. 7), il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2007 (pubblicato sul S.O. n. 244 alla *GU.* 24.11.2007 n. 274), la determinazione Agenzia delle Dogane 4.7.2011 n. 63763, il provv. Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.10.2011 (pubblicato sulla *GU.* 24.10.2011 n. 248) e il provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022.
- 61 Si vedano l'art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, l'art. 37 co. 4 e 5 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla *GU.* 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010, i provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022 e n. 175033.
- 62 Si vedano l'art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, come modificato dall'art. 63 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla *GU.* 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 29.2.2008, il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010, i provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175022 e n. 175033.
- 63 Si vedano l'art. 49 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 2 del DLgs. 11.2.2010 n. 18, e il provv. Agenzia delle Entrate 16.4.2010, che ha approvato il nuovo modello INTRA-12.
- 64 Si veda l'art. 4 del DPR 10.11.97 n. 444. Peraltro, si segnala che l'art. 7 co. 2 lett. p) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, inserendo il nuovo co. 3-*bis* all'art. 1 del suddetto DPR 444/97, ha stabilito che non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.
- 65 Si vedano l'art. 1 della L. 17.1.2000 n. 7 e il provv. UIC 14.7.2000 (pubblicato sulla *GU.* 5.8.2000 n. 182) che ha anche approvato la relativa modulistica. Il limite di 12.500,00 euro è stato stabilito dal DM 17.10.2002 (pubblicato sulla *GU.* 11.12.2002 n. 290), rispetto al precedente limite di 10.329,14 euro. Si segnala, infatti, che l'art. 62 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 ha stabilito, a decorrere dall'1.1.2008, la soppressione dell'UIC e il passaggio delle relative competenze alla Banca d'Italia.
- 66 Si veda l'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 2 del DLgs. 11.2.2010 n. 18.
- 67 Si veda l'art. 46 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 2 del DLgs. 11.2.2010 n. 18.

- 68 Si veda il DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2007 n. 99).
- 69 Si vedano l'art. 2 co. 3 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 14.11.2011 n. 265) e il DM 16.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 31.12.2011 n. 304).
- 70 Si veda il R.D. 21.2.38 n. 246, convertito dalla L. 4.6.38 n. 880, e successive modifiche ed integrazioni. Gli importi dovuti per il 2012 sono stati stabiliti dal DM 19.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 7.2.2012 n. 31).
- 71 Si vedano la L. 4.8.55 n. 702, l'art. 8 della L. 22.2.82 n. 44, l'art. 12 della L. 4.3.58 n. 174 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport 29.3.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 18.8.2012 n. 192).
- 72 Si veda il DM 20.11.2007 (pubblicato sul S.O. n. 7 alla *G.U.* 11.1.2008 n. 9), come modificato dal DM 3.8.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 5.10.2010 n. 233).
- 73 Si vedano l'art. 15 co. 7-8 del DL 29.12.2011 n. 216 convertito nella L. 24.2.2012 n. 14, il DM 16.3.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 30.3.2012 n. 76) e il DM 15.5.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 19.5.2012 n. 116).